

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 3 0 NOV. 2009	Deliberatione N7.0 7./C
negli uffici della Regione Abruzzo, si è rignitti la Guinta Regionale gresiedata dai Presidente	
Sig.	
can l'intervento dei compacTFELIONE	GAETE
1 CARPINETA	6 MASCI
2 DI DALMAZIO	Z. MURRA
3. DI PAOLO	8 STATI
4FEBBO	•
5.	10. VENTURON
Svolge te funzioni di Segmanio	Walter Geriani

OGGETTO

Disegno di legge ad oggetto " Modifiche alla L.R. 10.03.2008 n. 2 e ss.mm.il.: "Provvedimenti argenti a tuteta della Costa Teatina".

LA CIUNTA REGIONALE

VINTA la L.R. 15.10.2008 n. 14 recente: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10.03.2008 n.2" avente ad oggetto Provvedamenti urgenti a tutela della Costa Testina", con la quale si è provveduto, in particolare, a:

- a) introdurre la valutazione di impatto sanitario (V.I.S.) quale studio finalizzato a comprendere i potenziali rischi o benefici di qualziazi progetto, plano o programma che rivente interessa per la comunità abruzzone (art. 1 co.2), prevedendosi che entre 90 gg. dell'approvazione della legge l'Agousia Sanitaria Regionale, di concerto con l'ARTA, adottanse le tinee guida per la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale;
- assegnare alia Regione, ai sensi dell'ert.6 L.R.12.04.1983, il compito di predisporte entre dorine mesi dell'entrata in vigore della legge.un piano di

settore per il conseguimento delle finellia di aviluppo sostenibile attraverso la protezione e la conservazione delle risorse naturali e la tutela delle specificatà e della produttività agricola locale con particolare riferimento alla produzioni vitivinicole, olivicole e frutticole di pregio (co5 ter);


- c) proteggere e valorizzare il territorio agricolo, così come definito dall'art.63 bis, Titolo VII, L.R.12.04.1983, vietandori tascativamente sulle arce destinate alle coltivazioni ed allo produzioni vitivinicole, olivicole e frutticole di pregio l'insediamento di industrie che svolgano attività di prespezione, ricerca estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. E' disposto, altresi, il divisto di trasformazione e di ampliamento dei medesimi impianti esistenti ovunque localizzati (co.6);
- d) obbligare la Regione a controllare ed accortare in tempo reale, in modo sistematico e permanente, su basi tecniche e accentifiche d'avanguardia, culta scorta di informazioni storiche, di dati di menutoreggio dell'ultime anno, lo etato dell'inquinamento, i suoi effetti su persono, pionto ed animali, le variazioni delle caratteristiche biochimiche di ana, acqua, suolo, per le verifiche di compatibilità, di fattibilità e per il rilascio di autorizzazioni concementi insediamenti ed impianti a carattere industriale su arce esterne al territorio agricolo protetto, a tutela dell'immagine, della qualità, della salubrità delle produzioni viticole, olivicole, frutticole di pregio, riconosciute o in via di incrizione nei rispettivi albi, di origine controllata garantita doug, di origine controllata doc, di indicazione geografica tipica igt, di origine protetta dop, di indicazione geografica protetta igp, ricadenti in ambiti territoriali di agricoltura specializzata e in distretti agroindustriali (co.7)
- e) vietare la realizzazione di interventi già muniti di permesso di costruire o comunque già autorizzati, alla data di entrata in vigore della legge, per l'insediamento di industria che svolgano attività di prospezione, ricerca estrazione, cottivazione e lavorazione di idrocarburi e comunquo fino all'autrata in vigore del piano di settore previsto al comma 5 tet. Tale diviete si applica anche all'interno dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chetino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo fino alla definitiva approvazione del Piano de Parco Nazionale della Coeta Testina (co.3 bis). E' comunque vietato il rilascio di permesso di costruire per l'insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi fino al 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la citata L.R.c.14/2008 è stata impugnata dallo Stato, con ricorso ex art.127 Cost. notificato il 29.12.2008, in ragione della asserita violazione, da parte della Regione Abruzzo, dei principi generali in tema di "prorogatio" e degli artt.3, 41, 42, 43, 97, 117 e 118 Cost. per aver ecceduto dalla propria competenza costituzionalmente riconosciuta;

principi di precauzione e dell'azione preventiva sanciti dall'art.

174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo deil'Unione Europea ed
al principio di tutela della saluta pubblica sancito dell'art. 152
del Trattato di Amsterdam, preservando dall'insediamento di

attività di prospezione, ricerca ed estrazione di ollo combustibile e sus prima lavorazione le arce protette del territorio regionale, quelle sottoposte a vincoli ambientali o paesaggistici, le arce S.I.C. e Z.P.S. e gli altri siti di interesse naturalistico, quelle a rischio frana ed idraulico ai sensi delle disposizioni del Piano Assetto Idrogeologico, le arce sismiche di 1° e 2°grado e lo arce agricote destinata alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, riconosciute o in via di iscrizione nei rispettivi albi, di origine controllata garantita doce, di origine controllata doce, di indicazione geografica tipica igt, di origine protetta dop, di indicazione geografica protetta igp.



120

VISTO il parere del Servizio Legislativo;

VALUTATO positivamente l'allegate disegno di legge che ben esplicità e disciplina l'argomento in questione;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione "Affari della Presidenza, Programmazione, Territorio, Energia" ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

A voti unammi espressi nelle forme di legge:

-di proporre al Consiglio Regionale-

- di approvare il presente disegno di legge ad oggetto: "Modifiche alla L.R. 10.03.2008 n. 2 e ss.mm.ii.: "Provvodimenti urgenti a tutela della Costa Teatina" che composto da n. 2 ardeoli forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di dar mandato al Presidente della Giunta per i consequenziali provvedimenti di rito.



DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

Servizio Legislativo

Prot. n. RA/133756

islu"

L'Aquila, 18 novembre 2009

Al Sig. Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

E I I I I I

Sede

Oggetto: D.D.L.R. recente "Modifiche alla I.r. 10 marzo 2008, n. 2, come modificata dalla I.r.
15 ottobre 2008, n. 14 avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti a tutela della Costa
Teatina"

Con riferimento alla proposta normativa in oggetto, e facendo seguito ai colloqui informali intervorsi con la S. V., si traspette in allegato il testo dei Disegno di Legge regionale unitamente alla relazione di accompagnamento, rielaborato dallo scrivente Servizio sulla base dei chiarimenti e suggerimenti formiti e riformulato nella versione testuale alta luce delle regole di drafting formale contenute nel manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato con delibera di Giunta regionale n. 994/2003

Si ritiene, in ogni caso, doveroso segnalare come l'iniziativa normativa di che trattasi, nella aua attuale formulazione, non sembra di per se tale da poter rimuovere completamente i noti motivi di impugnativa avanzati dal Governo nel relativo ricorso attualmente al vaglio del Giudice delle leggi.

L'occasione è gradita per inviere cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio (Avv. Cario Massacesi) GIUNTA REGIONALE

berezure for The del 30 NOV. 200

IL SEGRETARIS LELLA GIUNTA

RELAZIONE al D.d.L.R. recante:

"MODIFICHE ALLA L.R. 10 MARZO 2008, N. 2, COME MODIFICATA DALIA L.R. 15 OTTOBRE 2008, N. 14 AVENTE AD OGGETTO "PROVVEDIMENTI URGENTI A TUTELA DELLA COSTA TEATINA"


Il presente intervento normativo è volto a modificaro la Legge regionale 10 marzo 2008, n. 24, allo scopo di nella sua versione testuale già novellata della legge regionale 15 disobre 2008, n. 14, allo scopo di introdurre nell'ambito della Regione una disciplina generale finalizzata a preservare le urea caratterizzate da particolari peculiantà fisiche e geografiche dell'insediamento di attività contraddistinte da un alto potenziale di inquinamento ed a garantire la conservazione del territorio, delle sue risorne naturali e della produzioni locali a fini agricoli, nel rispetto del principlo fondamentale della tutela della salute umana e nell'omica ganerale di promuzione di uno sviluppo somenibile da realizzare attraverso la salvaguardia dell'ambiento e delle sue qualità.

Il Disegno di legge regionale in parole muove, inoltre, dall'esigenza di chiarire, seppure in maniera implicita, la ratto sottesa all'iniziativa normativa conclusasi con l'approvazione della Legge regionale n. 14/2008, attualmente al vaglio del Giudice delle leggi limitatamente alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3 della L.R. n. 14/08 (che modifica, novellandolo, l'art. 1, comma 6 della L.R. n. 14/08 (che introduce il comma 9-bis all'art. 1 della L.R. n. 2/08).

Nel rispeno delle competenze legislative riservate allo Stato in materia di politica energetica nazionale (art. 117, III° comma della Costituzione) l'intento resta, ora come allora, quello di preservate alcune arce dei territorio regionale che per la loro caratteristiche naturali a le relative destinazioni, necessitano di particolari forme di tutela, riconosciute e sollecitate anche in ambito comunitario (art. 129 e 174, paragrafo 2 dei Trattati istitutivo dell'Umone Europea).

Passando ad illustrare le singole disposizioni oggetto dell'intervento normativo in argomento, l'art. I del Disegno di Legge regionale nasce dall'esigenza di modificare il titolo della legge regionale n. 2/2008 in ragione della volontà di estendere le forme di tutela che la Regione intende parantire a tutte le aree elencate nel comma 2 del novellando articolo I della legge regionale n. 2/2008 (art 2 del Disegno di legge regionale).

L'articolo 2 del Disegno di Legge regionale in mame comporta la sostituzione dell'intero articolo 1 fielle L.R. n. 2/2008 come modificata dalla L.R. 14/08 e conste di due commi:



- il comma I enuncia i principi generali sanciti in ambito comunitario e nazionala per la cui
 attuazione vengono introdotte le disposizioni normative contenute nel disegno di legge.
- 2. Il comma 2 stabilisco, nell'ottica generale di attuare un equo ed appropriato aviluppo del territorio regionale e delle sua risorse, una limitazione alle attività di prospezione, ricerca, estrazione e prime levorezione di olio combustibile circosurittà e particolare arce che per la lero natura e la loro fisiologica destinazione necessituno di una particolare rurela.

IL DIRETTORE REGIONALE

DOR Giovanni OHIODI



GIUNTA REGIONALE

DOFF WAITE GOLD OF THE SECRETARY DELLA CIUNTA

D.d.L.R. recante:

"MODIFICHE ALLA L.R. 10 MARZO 2008, N. 2, COME MODIFICATA
DALLA L.R. 15 OTTOBRE 2008, N. 14 AVENTE AD OCCUPATO
"PROVVEDIMENTI URGENTI A TUTELA DELLA COSTA TEATINA"

Art. 1

(Modifiche alla Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 come modificata dalla Legge regionale 15 ottobre 2008, n. 10

 Il titolo della Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 recente "Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina, come modificata dalla Legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14 è apstituito dal seguente: "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale"

ASE 2

(Sostiuzione dell'articolo I della Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 come modificata dalla Legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14)

L'articolo 1 della Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, come modificata dalla Legge regionale
 ottobre 2008, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

- 1. La Regiono Abruzzo nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo dei territorio, tutela dell'ambiente ed agricoltura zi sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, detta disposizioni finalizzate a garantire nel territorio regionale l'attuazione dei principio di tutela della salute unusta sancito dall'articolo 32 della Costituzione, dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istituivo dell'Unione Europea, nonché dall'articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni pacsaggistici individuati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni enimitali e del paesaggio si sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" a del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale si sensi del D.P.R. 6 sottembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatione", nell'ottica generale di promuovere, attraverso un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostanibile nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.
- 2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ed al fine di assicurare, altresi, un equo ed appropriato aviluppo del territorio regionale, non sono ammesse le attività di prospezione, ricerca, estrazione e prima lavorazione di olio combustibile nelle aree di seguito elencate:

a) aree protette individuate ai sensi della normativa vignate;

 aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico ai sonsi della normativa statale o regionale vigento;

 siri di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e negli altri siti di interesse naturalistico; d) erec mentranti aclic categorie di percolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) e nelle classi di rischio elevata (R3) e molto elevata (R4) del Piano Regionale per l'Assetto idrogeologico;

e) aree siamiche classificate come "zona 1" e "zona 2"individuate dalla Regione ai sensi della

cormativa statale vigente in materia sismica;

f) aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, clivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.), riconosciute ai sensi della vigente normativa statale e regionale."

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quallo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abrutzo.

DELLA GIUNTA REGIONALE

100 Aren frage Seren